



Comune di Termini Imerese

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter, del decreto legislativo 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

- **Approvato con deliberazione del CC n. 123 del 16/12/2019;**
- **Modificato con deliberazione del CC n. 112 del 23/11/2021;**
- **Modificato con deliberazione del CC n. 116 del 18/10/2022.**

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter, del decreto legislativo 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 (Finalità ed applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Per tributi locali si intendono tutti i tributi, compreso il canone di occupazione suolo pubblico, la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidato in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati per l'accertamento o la riscossione, coopererà con l'ufficio tributi per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Il presente regolamento viene sospeso nei casi di emergenze sanitarie e calamità naturali conclamate dagli organi istituzionali preposti fino a novanta giorni dopo il termine dell'emergenza"; La sospensione prevista dal precedente comma è applicabile anche alle procedure avviate sotto la vigenza del regolamento nella versione inizialmente approvata e ancora non conclusa con provvedimento finale alla data di entrata in vigore della modifica medesima

Art. 2 (Definizione di irregolarità tributaria).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la posizione di irregolarità tributaria si verifica qualora il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore ad euro 100,00.

La soglia di cui al capoverso precedente, per le attività commerciali o produttive già autorizzate, è innalzata ad euro 3.000,00.

Art. 3 (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 120 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito. In caso di rateizzazione delle somme dovute, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il ripristino della posizione di irregolarità tributaria avviene nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Art. 4 (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto al rilascio del titolo e/o all'esame della segnalazione certificata di inizio attività procederà a richiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità sarà effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla posizione giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle relative ricevute di pagamento. La documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza, entro trenta giorni lavorativi, decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restando le disposizioni del successivo art. 5.

Art. 5 (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi aggiornato con cadenza mensile, l'ufficio provvede ad inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'art. 1, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 120 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti dalla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 (Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Generale.

Art. 7 (Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di riferimento ed ai regolamenti approvati dall'Ente.